TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0564**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

564

Prampero
Investiture Venete

BIBLIOT[illegible]
NACI[illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Exemplum/

1639. 7. Apr.

FRANCISCVS ERICCIO DEI GRA DVX VENETIARVM &c.

Vniuersis, et singulis, Rectoribus, Magistratibus ius=
dicentibus officialibus nostris et presertim Locumtenenti
Patriae Fori Iulij, et successoribus significamus, Come haue=
ndo li Prouedditori nostri sopra li feudi con l'auttorità
che tengono dalla Signoria nostra col Senato intesa l'
humille, et riuerente instanza del fedel nostro Isacco di
Giampero, dimandante riuerentemente tanto per nome
suo proprio, quanto per nome delli fedelli nostri Vicen=
zo, et Horatio Antonio suoi fratelli quondam fedel nostro
Giulio, per non come Procurator cugino delli fedelli

\# nostri Sormentine, et Giulio quondam fedel nostro
Christoforo, Flaminio et Francesco fratelli q. fedel nro.
Giampiero [?], et Alessandro quondam fed.
nro. Vicardo, et Francesco, et Pietro quondam fed. nro.
Ascanio tutti della famiglia di Giampiero devotissimi
[?], et [?] heredi delli Castelli di Sam-
[?], et [?] per la rinovatione, et confirmatione
delle investiture di esso feudo, et particolarmente
dell'investitura, concessa dal magistrato nostro
sopra li feudi l'anno 1618 5 luglio nella quale sono
state chiamate, et confirmate l'antique loro inves-
titure, con la descrittione delli sudetti Castelli giuris-
ditione attioni et preminenze ad essi spettanti; et
havendo essi Proveditori nostri osservato quanto
si deve in tal materia, et oltre anco le debite infor-
mationi da gli Avvocati nostri Fiscali et Con-
sultori in Iure, con la visione delle scritture
scritture a tal effetto presentate; Hanno

stimato

hanno [illegible], et ragionevolmente [illegible]
[illegible] con il tenor delle presenti, et con ogni
miglior modo hanno ratificato confirmato, et
[illegible] il [illegible] fedel nostro Orator di
Giampietro tanto per nome suo proprio, quanto
per nome delli [illegible] Vincenzo et [illegible] Anto-
nio [illegible] fratelli quondam [illegible] Giulio, tanto
come procuratore [illegible] delli [illegible] Fortunatino
et Giulio [illegible] Christoforo Fuminiate
et [illegible] fratelli quondam [illegible] Giampietro,
[illegible] et [illegible] quondam [illegible] nostro
[illegible], et Francesco et Pietro quondam [illegible]
[illegible] tutti della famiglia di Giampietro devotis-
simi [illegible] nostri [illegible]
[illegible] giurisdizionali di Camerino, et [illegible]
[illegible], et [illegible] et
[illegible] redditi emolumenti, et utilità con
la giurisdizione civile et criminale, et in tutto

et li suoi conforme alli investitura concessali dal
magnifico magistrato sopra li feudi hora etia-
m [illegible] alla qual in luoco et per nome si habbia
relatione. Et venendo il [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per nome [illegible] quanto per nome et come pro-
curator di tutti li sopranominati ha genuflesso
avanti di noi et nelle nostre mani prestato il debito
giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso,
alla presenza de quattro de nostri [illegible] avi-
[illegible] et delli Procuratori sopra li
feudi giusta la publica ordinatione. Restando
cadauno di essi obligati a tutte quelle [illegible] et ob-
lighi feudali et militari alli quali sono tenuti li
veri et fedeli vassalli. Però habbiamo comman-
dato che [illegible] il presente documento [illegible]-
[illegible] renovativa et confirmativa qual [illegible]
[illegible] senza pregiuditio
delle publiche ragioni et di cadaun'altra per-

sona

Personam Mandantes de [illegible] hoc collegium
contra documentum dict. [illegible] Curbea contento
et mucie Quare mandamus vobis ut supra omnia
in ea contenta observetis et observari faciatis [illegible]
[illegible], et in actis cancellarie [illegible] consoria
publicum [illegible] [illegible] [illegible]

Datum in nostro ducali Palatio die [illegible] mensis
Aprilis indictione octava MDCLXXXIX

Zuanne Dolfin
Francesco Malipiero } Savi [illegible]
Marco Giustinian

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

[illegible] [illegible] [illegible] fatte
dall [illegible] [illegible] Ill.me Compare io [illegible] Gramezzo [illegible]
[illegible] [illegible] delli sud.ti [illegible] [illegible]

[illegible] miei fratelli quondam Sig.r Giulio [illegible]
[illegible] delli signori [illegible], et
Giulio quondam signor Christoforo quondam
Iacobo signor Giulio [illegible] Nepoti et delli signori
Flaminio et Federico fratelli quondam Signor [illegible]
[illegible] di Giovanni delli signori [illegible]
[illegible] quondam Signor [illegible] di Giam=
[illegible] delli signori Francesco et Piero quondam
signor [illegible] di Giampiero [illegible] Vandalli [illegible]
[illegible] delli [illegible] di Giampiero, et [illegible]
et [illegible] giurisdittione, et [illegible] domandando
[illegible] delle [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible] nella quale sono stati chiamati, et
[illegible] alcuni [illegible]
[illegible] delli [illegible] Castelli giurisdittione [illegible]
et beni feudali con le [illegible], et [illegible]
[illegible]

[illegible]

ronciamo noi godere et essercitare e tutte que-
i iurisditioni ragioni et beni feudali nel modo che ne
habbiamo e che habbiamo goduto [illegible] predecessori pre-
[illegible] Sempre pron-
ti a sacrificare noi stessi in servitio di questa
serenissima Republica [illegible]

1634, adì 2 Aprile

Supplica presentata nel Magistrato Ill.mo dei feudi
per il Sig. Horatio Frambero [illegible] come Sopra
et come nella presente Supplicatione per otte-
nere confermativa [illegible] insieme con
altre scritture provanti a detto effetto

Polizza de beni feudali tenuti da noi Oratio Piccolo
[illegible] Antonio Colomboli del quondam Sig. Giulio
Lampese et dalli Sig.ri Formentino, et Giulioni
Nepoti.

La nostra portione della giurisditione del Castello di Pram-
pero. ——

La nostra parte del detto Castello cioè la gran torre con-
tre la mezza casa et coherenze per abbitatione ponente —

Con Brolo di Frutari, case et cortivo da basso con la braida
à man destra confina à due bande à via publica
et Rivo et con le torre dell'Ecc.llentissimo S. Mar-
tino di Prampero. —

La nostra portione del Castello di Ravistagno à per-
tinenze delle ville di Montenars, Flaipan, et Pers con
la portione recuperata dalli Sig.ri Giacomo Vicen-
zo degli Abbati. —

Il detto Castello di Ravistagno pro indiviso con gli
altri nostri Consorti di Prampero rovinato, vecchio,
disabitato —

Affitti con i nomi moderni dei Massari che pagano
nella giurisditione del Castello di Ravistagno —

1 Heredi di q. Zuan Maridel, et li Heredi di Domenico Colin

zzano

pagano d'affitto ovi 4 ½ et contadi — — 7 – 3: 9 –
2 Heredi de Domenico Solin Vin de Decimo boare mezza, spalla una ovi 4 ½ — — — 7 2 : 16 ß 8
3 Zorzi Giacomo Ragazzoni per una e contadi — 7 1 : 3 –
4 Daniel Marchetto per una e meza e contadi — 7 2 : 1 –
5 Heredi del q. Francesco Bergna di Quinavin boare meza lauoratori dua ovi 4 ½ et contadi 7 12 : 15 ½ –
6 Bernardo Salaro, et Nelli del q. Zuanne Salaro pagano zivo lauoratori doi, et contadi — 7 2 2 –
7 Et li heredi di Giacomo Salaro paga — 7 1 : 1 ½
8 Francesco Salaro, et suoi consorti pagano — 7 7 : 14 ½
Cancecco ne, vin di L^ma et di Ragion di L^ma Romana una e meza, lauoratori due, et spalla una de porco — — —

— Prampero —

9 Colau del q. Zuanne Nidon in luoco di Domenego et Bernardin Nidon Iosef Barzan — 7 6 : 13 –
10 Luca del q. Blas Minat et Valentin Zucaro detto

Il Beneditto paga in solidum in due parti con ... ✓ i

11 Heredi di Ieronimo Iccuo di decima vino bove ...

12 Heredi di Giacomo Mecor ... oui 4 ...

13 Bastian di Bagian ... pero ... contadi — 2:13.

14 Zuanne del q. domenego Macan ... paga — 2:10

15 ... di Bagian ... decima del vino detto — 2:14

— In Flaulan —

16 Zuanne del q. Vido ... et Blas suo fratello pagano due ... di ... et di contadi — 2:3 ½

17 Ieronimo, et fratelli del q. ... pagano contadi — 2:11

18 ... et fratello ... — 2:12 ½

19 Bastian del q. Domenego di Bagian paga ... per ...

20 Heredi del q. Battista di Plaulenijo pagano ... di Porco, et di contadi — 2:14 ½

21 Paulo Margarel ... — 4:10

Valentin

22 Valentin del q. Toni de lalla paga galla una di
poveo —

23 Domenego del q. Iacco del q. Zuan ca' Chiechio di
conradi — — — — ₤ 4 : 8 —

24 Lucca Lucar, et Valentin Lucar pagano galla
una conradi ₤ 2 : 16 ½

25 Zuanne Fanil con Andrea suo fratello desino ₤ — : 2 ½ —

26 Li heredi del q. Domenego cabin capuno uno
et di conradi — — — ₤ 2 : 15 —

27 Francesco et fratelli Ballochi pagano di conra
di — ₤ 4 : 8 —

— In la Chiusa —

28 La nova cons. zanoe del Portado della Chiusa
con obligo tener in conlo i conci et le scale
29 a casa della muda, o della dena della deta
con un lovo —

30 Valentin Pensin del q. Paulo di zanot — ₤ 3 2

31 Toni del q. Ambros molinar, et zuanne &

Baron pagano 7-48

32 N.5 Andrea della Cornaia pagano di fitto in luoco di Laicott li dogra conoaai all'anno —— 215:10 -

33 Lainoitta parte li Montagna di Monoas qual confina con le altre porzioni delli signori miei Jacomo et con li monoagni Arcisitecale con la Duodecima parte del detto monte di monoas ricaperata dal signor Rizardo Granoldo di Bilecio jnonie della nostra giurisdizione di

— Pramiero —

34 Heredi di Domenego di Zon Ciuello B.ta Meio rolle io Brenna p.2. malle zonoadi —— 18:10 -

35 Heredi di Giacomo Mollolin pagano di fitto in g.to uno ——

36 Herede di Lucca cerhen, pagano . — 4 gr 1/2

37 Heredi di Marcus pagano di fitto + 23:15:4

38 Domenego Malacarne paga sotto la Ziaccia greca iin de fitto in duoi g.ti ——

Geronimo

39 Pecorino, et Domenego di Meduna, et paga novin q.te spalla una di Porco —

40 Biasio, et Silvestro et mani di Medi pagano de fito xiin conle i q.e spalla una di porco —

41 Il Zonco detto Fra lud, qual confina con la via pub.ca una Ronco del sig.r Francesco, pascoipe et noi medesimi da due bande —

— In Magnan fuori della rocca —

Giurisdicione

42 Il Commun di Magnan paga d'affitto spalla una cosoroba di 5 — — — 10 : 12 —

43 Zuanne Merlus paga d'affitto spalli doi condi 6 : 7

44 Messer Domenego Mirtus paga in loco di aiu q.te di Gulzan di Paulo Calegaro — 14 —

45 Giacomo di Zuan Marias di conoadi 4 : 8

46 Francesco Cecca con suoi Nepoti pagano di fitto quello sino conle io spalla una Galli e cocondi 1 : 12

47 Zuanne Cecchia co suoi consorti pagano di fitto

Via con li quattro

48 Dionisio q. Giacomo [illegible] paga de fitto Vecchio sopra il Ronco Revelaro galina una — 2 10

49 In Baciarelle di circa un campo e mezo, confina da due parte le vie publiche et appo [illegible] —

Affitti, et Livelli nella Villa di Brognà
di nostro Patrimonio

50 Zuanne [illegible] galle 2 et due cortadi — 2 4 4

51 Zuanne et Martin [illegible] Menis galle
pa ½ et — 2 [illegible]

52 Domenego Mariel via con li quattro galle ½
polli e mezo, et cortadi — 1 [illegible]

53 Zuanne et fratelli Vignè pagano in cortadi — 1 [illegible]

54 Tomat del q. Daniel [illegible] galine 2 et
cortadi — 1 —

55 [illegible] del q. Giacomo de [illegible] — [illegible]

56 Bernardin et [illegible] del q. [illegible]

Andrea

[illegible] ..... 1 : 3 — 10

57 Fraternità de' [illegible] di San Martin l'Arcena [illegible] ..... [illegible]

58 [illegible] Franco ..... 1 : 10 —

59 [illegible] del q. [illegible] Peàole ..... 1 : 10 —

— Fromaere —

60 Lunardo del q. Giacomo Fullan ..... 1 — 05 —

61 Piero e fratelli del q. Giorgio [illegible] pagar [illegible] formento staro uno [illegible]

— In Lainiga —

62 [illegible] con [illegible] et una [illegible] de terra de tutti campi non [illegible] confina con la [illegible] con Domenego de [illegible] et con [illegible] della Villa, et [illegible] [illegible] con questa [illegible] [illegible] [illegible] ogni tempo [illegible] [illegible] beni che non sono compresi nelle

a [illegible] inuestiture et che non sono giurisditio[illegible] rena ——

Poi la delli beni feudali che io Raffaele di Francesco tengo con i signori miei fratelli la mia portione della giurisditione del Castello di Frampore et del Castello di Leuisonono di monte rasi et Saitano, dico anni quattro mi tocca mesi doi —

La metà d'una casa in Frampore confina con il signor Gio. Antonio Frampino et con la strada publica et col signor Ruggero mio fratello —

La mia portione della muda della Chiesa —

La mia portione del monte di [illegible]

Maniago.

La metà d'una casa et Ronco nominato il Ronco

dell'

delle Vigne fora della giurisditione non no=
minate nelle accise questioni solo in
quello di mio Zio o eran feudali o non si dago
re novare non cades in pena di caducità.

La metà della portione delli beni feudali che
possedeva il quondam Sig. Francesco Pam=
pero la metà della sua portione della ruca di
Chiusa la metà della sua casa in monte del
monte la metà della sua portione di giurisd.ne
del Castello di Pramaggiore et del Castello di Le=
nisbagno di Cotorna ...

Polizza delle beni feudali che io Pisagno Pam=
pero possiedo con li Signori miei Consorti —

La mia portione della giurisditione del Castello
di Pramaggiore et del Castello di Lenisbagno
di Cotorna ... a ogni anni quattro mi
tocca mesi doi. ___

La metà d'una Braida in Pramaore qual confina
con il sig.r Gio. Francesco Pramporo et con la
strada publica, et con il signor Conte Orlando
Pramporo [illegible]. —

Una pezza con una pezza di terra in Pramaore chi-
amata il Brolo confina con la strada publica
attorno a torno — —

Un Ronculo in Pramaore chiamato Ricca,
confina con il Rio di Pramporo, et con la stra-
da publica, et con il signor Gio. Francesco Pro-
mpore — — — — .

In Morcenaas

Giovanni Antelucci paga di Decima Vino con le metà
Daniele Pallada paga vino secchie une di S.ma
et contati. — L. 1.50

Giacomo, et fratelli Pulini pagano di S.ma Vino se-
chiano —

Giacomo, et fratelli Paccani pagano di S.ma

secchie

[illegible]
Ri molti di San [illegible] zaga 2-1147
Magnano
La metà d'una casa et Ronco chiamato Ronco delle Trone fora delle giurisditioni non nominate nelle antiche dimensioni solo in quelle di mio avo o beni feudali o non ci dago in nota, per non cadere in pena di caducità

Polizza delli beni feudali, ch'io [illegible] Laminio q. Sig. Giampero di Giampero ponide
Prima la mia parte del Castello di Giampero nella quale [illegible] la divisione per man di [illegible] Gerardo [illegible] l'anno 1602 alli 6 di Giugno, comando la divisione di detto Castello che fu delli Signori Giovanni, et Francesco [illegible] [illegible] la qual parte [illegible] appar nella [illegible] divisioni nella mia persona et delli

Federico mio fratello cascato nel caprione della investitura fatta dall'Ill.mo Camerlengo uso commune dalle entrate del Sig. Francesco et a Ascole Marieo nostro Le quali due parti in tutto quoto per essere investite in d'Ill.mo Fisco dalli Ill.mi Signori Camera nostro padre et Francesco al q. Signor Riccardo anco Camerlengo come consta dall'instrumento per mano del Not.o ... 1605 et alle 1602 —

Le giurisdittione del ... castello ... della quale ... ne toccano mesi 4 — Item la mia parte ... potermi ... Poderoso in Ferrara —

In Magnaco —

Un Bosco piantato chiamato ... di canne quattro in circa con una casa coperta di coppi, con lira a sollevato con un Bosco del convento di Santo Antonio di Ferrara contento dalli ... a ...

...

à Mezzo giorno con la strada publica, alli monti con la Romagna et à sera à monte con un Beno detto Cerca —

Un Ronco Ronchivo da Domenico Macca in loco di Gnan Cerca seminativo, mi paga Zino con li Scotti è Noro, il quale confina à Levante con un Ronco delli Signori Maz tio et fratelli Fiamenzi, à mezzo giorno con la strada publica alli monti con un Ronco ronchivo da Zuan Benelano, et à Ponente anco il detto Benelano

e Simone Bordalo con consorti delli mi pagano sopra certi campi detti Bricelin segalla staro numero uno $\frac{1}{2}$ —

Item una pezza de Paludo con una Selucca posta nel Paludo detto Bacola appresso Pizzoicana

Item un altro pezzetto di pezza di Paludo serrato di Sieio, è tutto sono il tono di Paludo sopra il quale mi è pagato Zero

— In Bilios —

Un Baiardo detto dei Parsoli con una casa coperta

accompagnata da Pietro [illegible] il quale confina
a Levante con il sig. Oratio, et fratelli Pamperi
a mezo giorno con la strada publica, alli ponen-
te con detti signori Oratio, et fratelli, et con la strada
publica, et a Tramontana con la strada Publica –
Item un Pezzo chiamato [illegible] con una bosco in Comune

– in Morena –

La metà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] con la giurisditione [illegible], et [illegible] de
11 [illegible] [illegible] et [illegible] piedi [illegible]
[illegible], et [illegible] della quale a me [illegible]
[illegible] 4 [illegible] 4 [illegible] [illegible] di Pamperio
[illegible] [illegible] [illegible] all'anno [illegible] num.°
[illegible] [illegible] –

In Chiusa

Il [illegible] d'un [illegible] della [illegible] della Chiusa per la
11 quale siamo tenuti nei [illegible] di Pamperio, et
[illegible], [illegible] dal Confine [illegible]

in sino

insieme alla Predella dorata per il servitio della
Villa et Facolta di [illegible] di Vrona, et Ponteb
ba—
Item la terza parte del Monte di Montas—
Beni per la metà à me spettanti, che possedeva
il quondam signor Francesco de Ramaccio
come [illegible] maschio et [illegible] morto
senza [illegible] al presente dal sud. Federico mio
fratello come segue
La casa dell'habitatione del detto quondam
signor Francesco con il commune murato, et stal
la, [illegible] terra [illegible], la quale confina
à Levante con un Rivo di Ramacco [illegible]
[illegible], à mezzo di [illegible] monti con le strade
publiche et à Ponente con una strada della
[illegible] chiesa di Ramacco—
Item un altro pezzo di [illegible] terreno con=
fina à Levante con il Rivo di Ramacco [illegible]

Zorzi, et con uno Bacillo de l Signor orario, et
fratelli Rampeni _
Item un Fa[illegible]neso detto Toina et un'altro detto Co-
senetto Ruffon _
Item li Folli di Prissiniaria con un Prado, et selua
appresso confina à Leuante con Bernardino Mer
lucio, et Palanano anco Merlucio, a mezo giorno
con li heredi di Christian Manlon à Ponente
con un bosco delli Signori Orario, et fratelli Ra-
mpeni, et strada publica _
Campo del Reneranti detto Zuan Toni con cas-
tracco, et selua confina à Sol leuato con un Ronco
serato per Domenico Maroc à mezodì et à sol-
a monte con un Ronco di Zuan _
Item sorimento et tra che pagana Zuan Pica 10. f.
una staeda detta Clemenda, et Baiacco Colauso _
Mezo conto di uero, che pagano li Signori Orario, et
fratelli Rampero sopra il Ronco che fu di Blau-
Colauso

Colauoo detto malo l'orto, et uno quella sorta tutti i beni che furono l'Antonio Croba —
Item q. heredi di Maistro Pietro, an. de magnano, cavano formento stara numero uno il qual è hora cavato da Iop. figliuolo di Domenico de Iop di Rilcis —
Item il Livello che pagano gli heredi di Zuan Antonio Peccaro l. Bocanà all'anno ⇸ 2.3 ½ —
Item una pieza di Palujo che tenena di affitto Domenico de Iop di Rilcis, et hora è tenuta dal Signor Federico mio fratello la quale confina a Levante con il Prato del commun di magnan di Rilcis, et con il signor Gio. Francesco Giampero —
Item la Fancina di San Martin di Boegna, cava ogni anno d'affitto ⇸ 1:15 ½ —
Item gli heredi di Filippo Cadai di Boegna pagano all'anno ⇸ 1.16 ½ —

Item un Ronco ornato lo Andica della Patella in
Magnan Agnate ragona per la sua porcion al
detto Signor Francesco l'in con l'bune —
Item Giacomo Amie di Borgogna paga £ — 10 ½
Item il livello che pagano gl'heredi di Valentino
della Fiuola de magnicall'anno £ ij p. 8 —
Item il livello, che paga Lorenzo Tanotti detto
Stragno di Ticeino all'anno £ 1:9 —
Item il fitto che paga il Valsae di Monsenavs
all'anno £ 4:10 con tre opera, e una spalla
di porco —
Et diversi altri beni ho mi trallasciato di ragg.re
di detto Signor Francesco descritti nell'inven-
tario del quondam Signor mio Padre essendo
morto il Signor Francesco come à me ne pres-
sime il tenn —
Inoltre da quello che ho visto nell'anterio in
inscritione sono diversi molti beni in che des

tutti

descritti li quali da me non sono hora potenti
essersi dalli miei Progenitori malamente stati
alienati con grandissimo pregiuditio et della
Serenità Vostra come ancora di Flaminio di Pr-
ampero Vassallo et suddito suo fedelissimo, et
devuto a me, a quali, come a legitimo suo
successore. Onde m'è parso conveniente descri=
verli com'ho fatto in questa mia presente poli=
za che seguiranno qui dietro supplicando con
ogni humil riverenza la Sua Serenità à volere=
mi accordi questi gratiosamente investire

— Beni alienati —

Prima un Prampero, con Brolo sotto la Chiesa
di Prampero confina da ogni parte con la
strada publica

Item un Prato chiamato Prato Longo confina
a sol levante con il Rivo di Prampero, a mez=
zodi con la strada publica alli monti [illegible]

fraido detto Biacida longhà del sig. Orazio et Fratelli
Franzeri —

— In Magnano —

Una riera di Paluso detto Franzeri appo Bueische
confina Sollenazo, con una presa di Paluso che
fù del q. signor Francesco, a mello giorno, con il Co-
mun di Magnano et Bilia, à sol à monte con li
signori Orazio et Fratelli Franzeri Venduta dal
q. sig.mo mio Padre Vadal, et Daniel fratelli di Mag-
nano per ducati nove —

Item il Commun di Magnan tasaua sopra il nato
Fiia —

Unrio d'Andrea uno Prado con una presa di Pal-
uso in loco detto Camboar —

Steffano della Polla possedeua due Prati in loco detto
Prà dolaresson, et anco due campi nelli recinenti
di Magnan uno in loco detto Marentton, et l'altro
Zauorro —

Racicio

Maestro Toni Nacor posedeva un Cesenetto detto Plasegar e un campo detto Campo di Mar —

— In Bilins —

Zuan quondam Simon Domenè posedeva una Braida con lo sedim in loco detto Foran —

Giacomo di Venericarco posedeva una pezza di terra con lo sedim in loco detto Bagnaris —

— In Arbegna —

Lonardo Cius posedeva una braida in loco detto Prat Radicel —

Herdiugo della Deva di Cama posedeva un lo terra in loco detto Staccera —

Marino Christoffol Pecul posedeva una pezza di terra in loco detto Sorria —

Zuan Baldin posedeva un Bearlo in loco nomado per …che di Magnano —

In Monoanars beni giurisdicional nel libro ... partite del q. Sig. Federico mio Avo descritti dal

Signor mio Padre il Signor Rampero malamente

francalienati —

Francesco di Cristoforo pagava di affitto — £ 3 15

Gian Mariano pagava d'affitto — £ 8 2 15

Gl'heredi del Turco pagavano — £ 2 15

Capretto — n.° 1 —

Spalla di Porco n.° 1 —

Ovi — n.° 95 —

Andrea Filippi pagava di fitto — £ 2 9

Spalla — n.° 1 —

Corrado Francesco pagava di fitto — £ 2 2

Bastiano di Placido pagava di fitto — £ 5 2 1

Carlos de Loff pagava — £ 1 9

Spalla n. — n.° 1 —

Domenico di Vedova pagava — £ 1 10

Maria di Franco di Frigan — £ 2 2 10

Di questi beni in Moro ne hanno compreso nelle inventario

del Signor Barnabè, et Gianne Rampeii — per

£ —

Zuan Michiel Galant possedeva un pezzo di terra
in loco detto Zogna nominato Baiardo del Cas-
tello di Zemisagno, appar instrumento per
man di S.r Zuan Batt. Gabriel a Gemona 1433
adì 15 Aprile, et pagava il censo anco [illegible]
del [illegible] detto [illegible] —
Biasio q.m Piero del Mai possedeva certo pezzo di
terra nominato le Broile del Castel Zemis=
sagno, con un altra pezza di terra in loco detto
Pussiat, et un altra in loco detto Baiardo
di Vigna — —
Martino [illegible] possedeva doi pezze di terra in
loco detto Zogna et un altro in loco detto Com=
nat, et un altra pezza detta Clabuz, et un Cas
tello detto Fornais —
Item un campo in loco detto Colonna —
Item un campo in loco detto Cumini, appar di
questi instrumento per man di Zuan [illegible]

Donna Filippa di Gemona adi xi marzo 1489
Item un Sedim in loco detto Sulla —
Item un campo in loco detto Azzano
Certe pelle di terra in loco detto Valcorelli —
Item un Prado detto il Prat del Feudo anco in Valco-
relli.
Item un Prado in loco detto Fonam —

— In Lesgillo —

Un sedime con case di Paglia confina a sol levado con
il signor Carlo Verum a mezzo di con Domenico q.
Battista Cicchan a sol à monte con il q. Francesco
Candido et alli monti con la strada pub.ca
Doi campi in stesso a sol levado gli heredi de Ron=
gelo di Daniel, a mezzo di con una via publica, à
sol a monte con Valentin Sceroblao, et alli Monti
con un campo ponente per Francesco di Battista
Cicchan —
Uno Prado di quattro campi in circa confina à sol

levado

leuato con Leonardo Tacchio, à mezodi con la uia
di Chulmugnan, à sol à monte con un campo di
Bastian Tomasut, et alle Montagne con il Prato del
Tomo ——
Tre campi con una Braida, che si chiama del s.to
Tranquin à sol leuado con un campo ronchiato nel
Canal della Chiorrisa à mezo di con la Banchia di
Talmassons à sol à monte con detta Banchia, et
alli monti con la uia di Talmassons ——
Due campi in uia di Talmassons à sol leuato con
una uia consortiua, à mezo di, et a sol à monte co
u Prato della Chiesa di Talmassons, et alli Monti con
la uia di Talmassons ——
Un campo detto del Mauaius contina à sol leuato, et
à mezodi con la Communa di Lestizza, e con la
strada che conduce à Talmassons, à sol à monte
con il Prato detto li Pieni piccoli, et alli monti con
[illegible] eredi, et fratelli Appolinari di Morsano ——

Una Braida di tre campi incirca dena del Poà del
Sotto in via di Migrana, à sol levado con Fran-
cesco e Lonardo de Andrea di Liserilla à mezo
di con il via del Sotto, à sol à monte con Daniel
della Pioveria, et alli monti con il sodo Signor
Odorico Marini ——
Un campo sotto i fossi della Villa à sol levado con
Valentin di Cenoe a mezo di et à sol à monte con
il detto Valantin, et alle monti con il fosso del
Comun Prata ——
e Dominic de Francesco d'anni 42, con sei figli
maschi cioè
1 Francesco d'anni 22
2 Gio. Batta d'anni —— 21
3 Michiele d'anni —— 15
4 Federico d'anni —— 12
5 Francesco d'anni —— 5
6 Gio. Battista d'anni 3 ——

Laus Deo

Laus Deo

Polizza delli beni feudali che io Federico del q. sig.
Prampero tenedo con del q. sig. mio Padre come
heredi dal q. sig. Francesco di Prampero —

La giurisditione con mero, et misto imperio di Pram-
pero, Montenars, Flagogna et Sclaunicco, et Porz
[illegible], et criminale la qual le me tocca ogni
anni [illegible] con autorità con miei Consorti
di metter un Capitanio in ditione —

La mia porz. di Castello di Prampero con quelli
del q. signor Francesco Prampero.

La mia portione della muda della Chiusa, l'è
in 3. con obligo di tener in conzo, et far il Ponte
sopra la Fella, eccettuate la villa di [illegible] di
Resiutta, Dogna, et Pontebba, la quale [illegible]
[illegible] —

— In Magnano —

Una Braida [illegible] con casa, et cortivo con
[illegible] di Prampero, a [illegible]

la strada publica à Sol. à monoe una strada della

Capella di Strampero, alli monti la strada publica

In Braida detta Forsina confina à Sol. levante lo

Rio di Strampero a mezo de la strada publica à sol

à monte con Menier Federico et alli Monti la strada

publica ——

Colle di Paisornaria, con campi, Prati, et selue ——

In Ronco chiamato delle Penelanz confina à Sol. leuante

con un Ronco detto di Marbezza, à mezo de la strada

pub.ca à Sol. à monoe con il d.to Stacio et frat.lli Tomasin

alli monti con la Comugna ——

In Ceuencuo detto Crosà. Item un altro detto Bu...

Il Commun di Magnano paga sopra il Prato —— £ 3 : 13

Dreia della Scatola Risella paga un Con li uno

Item li heredi di Leonardo della Pasedà paga —— £ 21 : 5

Item un Baiarso detto Baiarso Blano Possedute di M.ro

Brandello Polla —— In Ricuerrà ——

Item un Laorito detto il Leagne, paga Palesanna et —— £ 1 : 9 ——

Seguen

Zuan Sarin paga Vin con li due ___

— In Bilcris —

Una Braida detta di m Feaùcon li suoi confini _
Maistro Iob paga formento staia 16.

Li Sri Orazio e Fratelli Grampeti pagano vino con li
due secchi una e mezza.

Item li Sopradetti Sri Pagano vino con [illegible] mezo sopra
un Ronco detto del [illegible] posto nelle pertin
enze di Magna ___

Item una parte di Ronco detto delli Mareni,

Li beni di Listilla da me non posti in nota dago in
nota per esser stati dati da tutti li miei Antecessori
come appar in tutte le loro [illegible] inventario et de
[illegible] che se venisse in cognizione de sempre dar li
per nota et [illegible] Renderle ___

Io Federico di Grampero ho fatto la presente scritta
di mia propria mano et sigillata con il mio solito
sigillo ___

Beni Feud.li che noi Gio. Franc.o et Pietro [illegible] di Prampero
q. S.r Ascanio possedemo
La metà del Castello di Prampero, et li confini [illegible]
[illegible].
Il Borgo circa il Castello con una cortina sopra.
La Pieve [illegible] con una cortina sotto il Castello
La metà del Broilutto sotto al Castello. La Braida
sotto al Castello, che fu del S. Giuseppe Prampero
La Braida contigua a quella [illegible] sotto il Castello
che fu del S. Gio. Batta Prampero.
In Magnano un Prado chiamato Prato Villaco
Sopra il Ronco di Bastian Cescon con a [illegible].
[illegible] uno [illegible] una [illegible]
Sopra il Ronco che fu di [illegible] Mattalon [illegible].
[illegible], [illegible] una, [illegible]
Sopra il Ronco Boni Vino con lo [illegible]
Giacomo [illegible] per un pello di terra in loco detto
[illegible] di Magnano [illegible]
uno

[illegible] vino corbonne — ——

Carnacia di Pollo per una pezza di terra contigua alla [illegible] Braida di [illegible] form.to 2 — [illegible] 3 —

Calendine della Porcale di Magnano con une pezzo di terra in [illegible] detto Braida Macco Form.to 7 — 3 [illegible] 2 [illegible] 4 polli 2 — ——

[illegible] di Magnano sopra il [illegible] delle [illegible] —

[illegible] Bilisis [illegible] di [illegible] cerchia sopra due [illegible] ai [illegible] [illegible] 2 contende 3 7 —

Li schiavini [illegible] Bilisis pagano di [illegible] vino conle 2 [illegible] —

[illegible] quarte [illegible] cinque [illegible] vino con le [illegible] contadi 10 — —

[illegible] di [illegible] vino con le [illegible] galle 2 —

[illegible] e [illegible] galletine —

[illegible] a [illegible] della [illegible] della Chiusa

Decima [illegible] del Ponte di [illegible] chiamata la Torrita [illegible] —

— Forma del Giuram.to di fedeltà —

Io Orazio di Giampiero tanto per nome mio quanto per nome et come Procuratore delli signori Niccolò et Pio [illegible] miei fratelli nec non delli S.ri Domenico et [illegible] q. Christofano [illegible] Domenico et Franco q. Giampiero [illegible] et Alberto q. Riccardo et Francesco et Pietro q. Ascanio tutti della parentela di Giampiero, giuro et affermo negli Santi Evangelii di Dio che saremo sempre fedeli a Vostra [illegible] et [illegible] Eccellentissimo Dominio, nè mai in Consiglio o atto saremo contro l'honore e stato della [illegible] intendendo che altri volessero [illegible] contro di lei, manifestarlo opporsi et [illegible] di tutto nostro potere, et di conservare il feudo [illegible] et [illegible] convenevoli all'honore e buon stato [illegible]

[illegible]

dignità et del Serenissimo Dominio et per avisare
le cose predette, ricercheremo contra ciascuno ogni aggi-
uto con la persona et consiglio et con le facoltà, come
ancosì similmente faranno li nostri successori, et pro-
mettemo sottoponemo al debito del [illegible] ne-
var doli tutti quei servitij a quali sono tenuti li
veri Vassalli secondo la natura de feudi et leggi [illegible]
[illegible] et particularmente secondo le leggi et ordini del
Serenissimo Dominio 1586 13 Decembre 1587 23 Mag.
et altre posteriori et in occasione di darci aiuto
[illegible] chiamati [illegible] pronti
secondo la publica [illegible] et [illegible] de li
[illegible] debito servitù et ossequio per l'honor
[illegible] della Serenità et del Serenissimo Dominio,
con ogni [illegible]

Ventura [illegible]
Reg.

Exp.ta

Terza nota de beni feudali alienati in virtù della licenza dell'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Cons.ri sotto li [illegible] sotto li 15 Luglio 1641 da Sig.ri [illegible] et [illegible] fratelli Rampezi alli Signori Oratio Vicenzo et Gio: Antonio fratelli Rampezi giusta la supplicatione presentata li 10 Febb.ro 1638

Una Casa con la Corte Tina et Orto di quella [illegible] posta nel Castello di Rampezo confinante da due parte con li sudetti Signori Oratio, et fratelli Rampezi, et dall'altra con li Sig.ri Gio: Francesco et fratello Rampezo et la strada pub.ca [illegible] etc.

Ventura Olivieri
V. Ecg.io

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Cons.ri delli feudi

Concediamo noi Confederando, et Aldigrero figliuoli, et heredi del q. Sig.r Riccardo Rampero et della Herminie Vanalli di sua [illegible] nel Castello di Rampero, una casa qual fù da detto n.ro Sig.r Padre fabricata sopra fondo feudale et certe muraglie vecchie che erano quanto al Dominio utile parte di propria sua raggione et parte di raggione delli q. Sig.ri Rampero et Francesco nostri Consorti di Rampero, che poi già da essi nel predetto signor nostro Padre vi [illegible] cessione come da due contratti, uno li 6 Giugno 1602 et l'altro di 11 Decembre 1605.

Questa casa per non esser mai stata habitabile come quella che dal sig. n.ro Padre non fu perfettionata, nè da noi si la potuto perfettionare rispetto alla debole nostra fortuna, in cui siamo constituiti, et li Mesi passati si attrovano in stato ruinoso il che non poteva seguire senza qualche pregiuditio del Feudo di Sua Serenità, et notabilissimo danno de suoi poveri feudatarij, et le nostre miglioramenti, se non fosse stato riparato à nostre spese delli Sig. [...]

Vicenzo, et Sig.r Antonio fratelli Rampini. Attento

e sì evidente accidente habbiamo giudicato che non vi sia

più oportuno compenso che alienare le raggioni che

habbiamo d'essa casa à persone atte di stabilire in fatto

quiete come sarebbero li predetti Sig.ri Ottavio, Vicenzo

et Sig.r Antonio fratelli Rampini quali non recusano d'

incontrare l'occasione quando intervenga il beneplá-

cito di codesto Ecc.mo Ill.mo Mag.to La onde supplichiamo V.V. S.S.

Ill.me à voler degnarsi in riguardo del detto feudale di

sua Serenità di concedere gratiosa licenza di poter

alienare la casa predetta con la Corte, Lina, et Horto

à quella attinente alli predetti Sig.ri fratelli di nostri, onorati

benignamente di Sua Serenità con intiera loro per

all'hora al contrario che vi è in detto, come la sup-

rema loro autorità, et decreto, che noi all'incontro col mezzo

di sì ... gratia singolarmente obligati non cesse-

remo mai di pregar Dio per la conservatione dell'Ecc.mo

vostro Ill.me alle quali humilmente s'inchiniamo —

1638

1638 à 10 Febraro

Supplica presentata nel magistrato Ill.mo dei feudi per d.
Nicolò Maiezano Procuratore, con el nome delli signori
Confedelando et Aldigier Stamperi, dimandando u-
intus ——

1641 adì 15 Luglio

Gl'Ill.mi signori Giovanni Tiepolo, et Zaccaria Vená-
zer Honorandi Proveditori sopra le feudi per noi.
Gl'Ill.mi signori Antonio Diedo, Gerolemo Pisani, et Ill.
Antonio Moro Honorandi Prov.ri sopra li beni Comma-
nali, Alledà l'instantia fatta inanti de noi in scritta
per parte, e nome delli fedelli nri. Confedellando, et Al
digero fratelli figliuoli del q. Riccardo Stampero dema-
ndando riverentemente licentia da questo magistrato
conforme alle dispositioni delle leggi feudali il marzo
1625 di poter alienare li beni feudali nominati nella
loro supplicatione presentata in questo magistrato
sotto li 10 febraro 1638 per d.o Nicolò Maiezano loro

procuratore a tal effetto costituito alli fedelli nostri
Orazio Vicenzo et Gio. Antonio fratelli Grampeni loro con
sorti cognati et come in detta loro supplicatione,
et visto quanto in tal proposito si doveva vedere et
havuta relatione da gl'Avvocati Fiscali et consulta in
Iure della Serenissima Signoria dicendo detta alienaz
tione potersi fare non essendo di minimo pregiuditio di
sua Serenità. Sue Signorie Ill.me tutti cinque concordi
hanno concesso detta licenza adimandata conforme
al consenso di detti fed. nri Confedelando et Aluigiero
Grampeni suprascritti con questa espressa cond.ne
però che per detta alienatione non s'intende in conto
alcuno alterata la natura di questo feudo circa detti
beni ma restino in tutto e per tutto obligati alle conditioni
degl'altri beni dell'istesso feudo dovendo in oltre detti
fed. Orazio, Vicenzo, et Gio: Antonio Fratelli Grampeni nel
termine di mesi tre prossimi venturi la investitura di
detti beni feudali da questo Magistrato et non lo facendo

a

la predetta licenza esser nulla e di niun valore come
cosse fatta non fosse, et così mandarsi.

Ser Nicolò Cornaro Prov.r sopra Feudi
Zaccaria Valaresso Prov.r sopra Feudi
Antonio Diedo Prov.r sopra Beni Comunali
Girolamo Pisani Prov.r sopra Beni Comunali
Zorzi Antonio Moro Prov.r sopra Beni Comunali

[illegible]

Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi
Prov.ri sopra Feudi

In ordine della Regolazione ordinata da questo gravissimo Magistrato delle Sig.rie loro Ecc.me col disporre in Feudo, li heredi del q.m Sig. Riccardo Campeis del q.m Sig. Nicolò Campeis, fedelissimi Vassalli di Sua Serenità, sia sotto il di 11 Luglio decimo ottavo passato, come li 19 settembre prossimo passato mediante i loro legittimi procuratori

alienato a noi Gio: Antonio, Ottavio, Niccolò fratelli
Pompei q.° sig. Giulio come appar instrumento di
mano del d. Jacobo Marcenno nodaro pub.co della ~~cata~~
Terra di Gemona, la parte, Corte Rura, et Affitto di
quella attenenti, et pertinenti et nominati nella pre-
detta licentia 15 Luglio sudetto, onde mediante il d.
Gio: Maria Clario nostro Procuratore riverentemente
supplichiamo le Vostre Eccellentie Ill.me che restar servite
si concedere a noi facoltà di poter aggiongere all'
investitura feudali per noi tolta, anco la sudetta
Corte, et beni come di sopra supplicati come beni pe-
udali, et aquistati da noi da nostri Genitori
in vertù della predetta terminatione 15 Luglio
prossimo passato.

1641 adì 2 ottobre

Supplica presentata nel Magistrato Ill.mo dei feudi
per il detto Gio: Maria Clario come Procuratore
delli Signori Gio: Antonio, et fratelli Pompei
dimandando

Reintegrando ut intus —

1641 a dì 2 ottobre —

Ill.mi Signori Benedetti sopra le cause [illegible]
[illegible] nomine [illegible] Maria [illegible]
curatore [illegible], et nome delli frat.lli [illegible]
[illegible] et [illegible] Giovanni [illegible]
alla reintegratione de dì 15 [illegible]
[illegible] con la [illegible]
[illegible] [illegible] dalli frat.lli
[illegible] et [illegible] Giovanni [illegible]
una casa [illegible]
[illegible] come [illegible]
[illegible]
[illegible] Antonio
et fratelli Giovanni [illegible]
Ill.mo [illegible]
[illegible]

li altri, et cosi commandorono etc. –

{ Bernardin Bollani
{ Giovanni Tiepolo
{ Zaccaria Nani –

Sig.ri Proved.ri s.ri, cudic.

Ventura Oricieri
N. Ecc.mo

FRANCISCVS MOLINO DEI GRA DVX VENETIAR et c.

Universis, et Singulis, Rectoribus magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus nostris, et presertim Locumtenenti Patriae Fori Iulij et Successoribus significamus; Come havendo li Proveditori nostri sopra li Feudi con l'auttorità che tengono dalla Signoria nostra et Senato inteso l'humile et riverente instanza del Fed. nostro Gio: Antonio q.m Fed: nostro Giulio della famiglia di Beamredo dimandante riverentemente in essecutione delle leggi nostre feudali, per esso et suoi descendenti maschi legittimi et di legittimo matrimonio procreati, la confirmatione, et rinovatione delle investiture

concesse a suoi Auttori dall'Ill.mo Sig.r Luogotenente
l'anno 1556: 27 Ottobre per le portioni ad esso aspettan-
ti delle giurisditioni del Castello di Quinstagno et
sue pertinenze, et particolarmente di quelle portio-
ni che erano godute dalli q.m Abbati di Zembra in-
vite ai detti suoi Auttori, come in detta investitura 2.
1556, et come nelle notificationi fatte al d.o nostro Mag.to
dei Feudi l'anno 1597: 26 Giugno, et insieme la con-
firmatione, et renovatione come di sopra, delle
Investiture concesse dal detto Mag.to Ill.mo dei Feudi
l'anno 1608: 5 Luglio, et 1639: 7 Aprile, E perche
certo poco carratto di tal giurisditione di Quinsta-
gno et sue pertinenze era goduto dal nob. q.m Gio:
Batta dell'Abbate, il quale essendo mancato di
vita senza descendenti; Però implorato il beneficio
delle leggi in questa materia disponenti il med.o
Sig.r Gio: Antonio Spaccanallo, et consorti della med.a
giurisditione denonciando se medesimo, et qualunque
altro che havesse senza le debite investiture goduto
et esercitato detto carratto di giurisditione, dimand.

i.

dimandante riuerentemente anco di questo esser
inuestito come di sopra il tutto per rag.ne di feudo
retto legale et giurisdittionale con tutti li suoi
honori commodi, utilità, et emolumenti, et parim.te
con tutti li carichi et oblighi al med.o feudo spe-
tanti; acciò che riuenga com'era anticam.te questa
giurisdittione ha essercitata ad honore, et prome.
della Signoria nostra in tutto et per tutto come
è stata essercitata da suoi maggiori fin dal tempo
dopo l'acquisto della med.ma et in tutto, et per tutto
conforme alle antiche, et moderne inuestiture
et come nella sua supplicatione presentata
al Magistrato nostro deli feudi li 16 Genaro 1600
Et hauendo detti Prouueditori nostri osseruato quanto
si deue in tal materia, et hauute anco le solite, et
conuenienti informationi dagl' Auuocati nostri
fiscali et consultori in iure, con la visione delle
scritture a tal effetto presentate, et dimandando
giusta, et ragioneuole l'instanza sopradetta, hab-
biamo col tenor delle presenti, et con ogni miglior

modo in essecutione delle leggi nostre feudali
investito, et confirmato detto Ecc: nostro Cio. Antonio
di Prampero per esso e suoi descendenti maschi legmi
et di legittimo Matrimonio nascenti a tenor delle
patenti d'investitura suddetta 1556: 27 novembre
del Luog.te nostro della Patria, et 1615. et 1639 dal
Mag.to nostro dei feudi della suddetta giurisditione
di Quistagno, et sue pertinentie dechiarite in
dette investiture et notificate nel detto Mag.to nro
l'anno 1597: ai Giugno, nec non havemo quello
successive come di sopra del castello d.ta giurisd.ne
del d.o castello di Quistagno, et sue pertinentie
ch'era goduto, et essercitato dal q.m Ecc. Batta dall'Ab-
bate da Gemona senza successione mancato di
vita senza descendenza, et ciò in essecutione delle
leggi nostre feudali in questa materia disponenti
tenuto in rag.ne di feudo, retto, legale et giurisditionale,
con tutte le sue honori, commodi, utilità et emolumenti,
et parimente con tutti i carichi, et oblighi al med.o
feudo spettanti acciò che ritorni com era anticam.te

anticamente questa giurisdizione ha esercitato,
ad honore, et per nome della Signoria nostra in tutto
et per tutto com'è stata esercitata per il passato et
doppo l'acquisto della med.ma in tutto et per tutto in
conformità à antiche et moderne investiture senza
alteratione o diminutione alcuna, salva sempre
et riservata ogni auttorità et superiorità delli
Rappresentanti nostri della Patria; Et perchè il
pred.to Gio: Antonio di Sampiero ha pre-
sentato giusta la predetta ordinatione prestato
nelle mani nostre alla presenza de spettabili de nostri
Consiglieri due capi di 40 et delli Provveditori
nostri predetti sopra li feudi il debito giuram.to di
fedeltà nel modo qui sotto espresso, restando esso
tenuto et obligato à tutti quelli carichi, et obligationi
à quali sono tenuti li Signori et veri Vassalli con-
forme la natura del presente feudo, però habbiamo
commandato che gli sij fatto il presente documento
di investitura renovativa et confirmativa qual
vogliamo però che gli sij et debba sempre, senza

stessa minime pregiudicio delle publiche ragioni
et di ciascun'altra persona. Mandantes de
premissis hoc publicum confeci documentum
sigilloque nostro plumbeo pendente muniri; quam
mandamus nobis ut supra omnia in eo con=
tenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter
observari, et in actis (ad cancell. nostre) registrari,
publicari presentant. eque actioni faciatis
Datum in nro Ducali Palatio Die 20 Mens. Januarij
Ind. quinta MDCLij

L. Marc'Antonio Zaiuli
L. Vicenzo Gower
L. Agostin Nani Prod.

Prov.ri sopra li feudi

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Prov.ri sopra li feudi

Giurisditione del Castello di Puliscino et sue per-
tinentie nella Patria del Friuli fu acquistata
dal quondam D. Henrico di Strampero Auttore

Autore di me Gio: Antonio q. Ecc.mo Sig.r Giulio di Campero
fino l'anno 1487. 13 Agosto la metà de questa giurisdit.ne
non già con qualsivoglia patto nella famiglia de Signori
Abbati da Cremona. Si vede trovi che del 1527 il Sig.
Giacomo q. Sig. Gio: Paulo dell'Abbate renoncio la sua
portione al q. Sig. Christoffaro Campero mio bisavo:
et poi del 1556 anco il Sig. Vicenzo q. Sig. Daniel dell'
Abbate renontio al d.o Sig. Christoffaro la sua portione
delle quali con riunione ne ottene il med.o Christoffaro
l'investitura dall'Ill.mo Sig. Luog.tenente 1556: 23 giug.o
et finalmente del 1591: 11 ottobre anco li Sig.ri Bernar-
dino, Alessandro, et Francesco delli Abbati renontiaro-
no la loro portione alli Signori Tomaso et Lodovico
q. detto Sig. Christoffaro de Campero notificate in
questo Ecc.mo Magistrato sotto li 21 giugno 1593 restan-
done ancora al Sig. Gio: Batta q. Sig. Ruberto de Abbati
certa portione di detta giurisdittione per due mesi e
mezzo dell'anno, cioè dalli 24 Aprile sino alli 7 giugno
il quale però non ha mai ricercato l'investitura di
detto Ramo di giurisditione, il quale essendo

mancato di vita senza descendenti implorato il benef.
delle leggi in questa materia disponenti, o ecc. cont.
guonda sud. Pietro de Leampetro conaanallo, et
ottenute della medesima giurisditione renonciando
me med.° et qualonque altro che hauene senza le
debite inuestiture goduto et esercitato dal giurisd.
Supp.co humilmente VV. EE. Ill.me non solo confirma-
re, et rinouare in me med.° l'inuestiture già prese
con dall'Ill.mo Magistrato l'anno 1550 dal q. Sig.
Christoffero mio Ascendente delle portioni cote...
dal d.° Sig. Giacomo, et dal q.m Sig. Vicenllo dall'Abbate
come dal presente Ecc.mo Magistrato l'anno 1615 inhe-
rendo alle suppliche presentate l'anno 1587 et alla
notificatione 1597 particolarmente della giurisd.ne
cessa dalli qq.m signori Bernardino Allipiando et
Gio. Francesco dall'Abbate, et l'inuestitura 1659 ...
le portioni à me spettanti, ma concedermi insieme
l'inuestitura del caratto di giurisditione che ha
goduto et esercitato detto q. Sig. Gio. Battista dell'
Abbate a ... modi ... et ... senza la

scalla la debita investitura come di sopra, il
titolo nei ragion di feudo retto legale giurisdizionale,
con tutti li suoi honori commodi utilità, et emo-
lumenti et parimente con tutti li carichi al med.mo
feudo aspettanti, per me e descendenti masch.i
legitimi, et di legitimo matrimonio procreati, acciò
che riunita com'era anticamente questa giuris-
ditione, hà essercitata ad honore, et per nome di
sua serenità in tutto, et per tutto, com'è stata
essercitata per il passato doppo l'acquisto di d.ta
med.ma et in tutto, et per tutto con.te alle antiche,
et moderne investiture senz'alteratione, o
diminutione alcuna offerendomi pronto à pre-
star il debito giuram.to di fedeltà et servire ad
imitatione de miei maggiori con l'effusione
del proprio sangue quel suo Serenis.ma Republica
Gratie

1652 adì 16 Gennaro

supplica presentata nel magistrato Ecc.mo dei
feudi per il sud.o Sig.r Andrea quondam [illegible]

di Pampero, per confirmatione, renovatione et
concessione de giurisditione insieme con altre
e circonstanze di detto negotio

Segue il giuramento di fedeltà

Io [illegible] Nicolò di Pamperè giuro et afermo sopra
li santi Evangelij di Dio che sarò sempre fedele
della Ser.ma Republica et al Serenissimo Dominio né
mai in alcun modo [illegible] stato, sarò contra l'honore
e stato della persona sua anzi intendendo che
altri volessero essere contra di manifestar il
[illegible] et impedir di tutto mio potere, et di con-
servar il stato, beni et ragioni [illegible] mante-
nendoli ad honore e buon stato di V. Ser.tà et del
Serenissimo Dominio et per ricuperar le cose
perdute, et tenere contra ciascuno ogni aquisto
con la persona, col consiglio, et con l'havere come
ancora [illegible] faranno i miei [illegible], et prontam.te
sodisfare al debito del Vassallaggio, prestandoli
tutti quei servitij a quali sono tenuti li veri Vassalli

Li quali secondo la disposizione, et consuetudine generale, et specialmente secondo le leggi et ordini di d[ett]o Serenis[si]mo Dominio 1585: 13 Dec[embr]e 1587: 29 Ag[ost]o et altre contenenti: Et in occasione di aperta guerra senz'aspettar d'esser chiamati, oltre ogni prontamente secondo la publica notorietà et per esecuzione dell'ordine [illegible] il debito servitio et obsequio, per honore e utile di V. Ser[eni]tà et del Serenis[si]mo Dominio con ogni ardor di spirito.

[illegible] [illegible]

[illegible]

Diversi Progti per li ...

De' medesimi executori se reclama contra li ordini de' ... Sri. Gio. Antonio et Francesco ... et delli Sri. Horatio et Vincenzo ... fratelli de' ... Frucio, et ... delli ... Frucio, et ... fig. de' ... nostri ... fratelli, ... che ... Frucio ... ne maggior in ... instanza nel Castello de Prampero delle nove Cavvatti, come quei sono essendo dalli altri cavvatti ... da quelli ... Consorti.

Item se ... come de ... et ... della ... della Frucio ... maggior in ... instanza del Castello di Buiistagno, et sue ville, che ... nominate, con le cavvatti, che quelli sono essendo goduta, et esercitata ... de' ... nostri ... et ... di tal iurisdictione, che aspettava a' Consorti dell'... de Venetia, et hora questa ... ... alle nostri ... de' ...

detti

[illegible] dell'Abbate, et [illegible] a noi Nepoti, et Fratelli [illegible], [illegible] che aspettava al d.o Sig.r Gio: Batta de l'Abbate, del qual è [illegible] Gio: Alfonso [illegible] è stato investito da [illegible] Ill.mo Mag.to l'anno 1652 22 Genaro, onde d.a [illegible] di [illegible] nel modo [illegible], [illegible] aveva a noi [illegible] Ant.o Fratelli, et Nepoti

[illegible], che noi [illegible] [illegible] [illegible] l'anno 1639 7 [illegible] Ill.mo Mag.to [illegible] Antonio [illegible] l'anno 1652: 22 Genaro, come [illegible].

— [illegible] Castelli di [illegible] —

— Montenaos —

— Pazzaiys —

— [illegible], et —

— [illegible] —

La [illegible], o [illegible] della [illegible] de' Castelli di [illegible] a noi [illegible], è [illegible] anni [illegible] anno —

La metà della [illegible] di [illegible], et Ville [illegible]

che

[illegible] dei Sig.ri Abbati di Genoné.

Dell'altra metà di detta giurisditione di Buinitagni, et sue ville, ogni anni quattro un anno.

La nostra parte del [illegible] di Francesco [illegible] già tiene con [illegible] appresso, et sue [illegible] con l'altra aquistata dal Signor [illegible] Fedelando, et [illegible] con [illegible] del presente Mag.co, alla quale s'habbi relatione.

[illegible] de [illegible], case, et cortivo da basso, con la braida a man destra, con [illegible] da una banda la via publica, et il Rivo, et con l'altre degli heredi q. Ser. Sig. Mari Ant.o Francesco.

Castel di Buinitagni in [illegible] con gli altri nostri [illegible] di Francesco rovinato però e dishabitato.

[illegible] de [illegible] che pagano nella giurisditione del Castello di Buinitagno

Heredi di [illegible], et [illegible] di [illegible] paganò [illegible] 44, contadi ——— 5 [illegible]

Heredi di [illegible] di Decima [illegible], [illegible] una [illegible] 44, e ——— 5 2 [illegible]

Josef

Gioseff Saccma [illegible] opera una, e — £ 1 : 13

Aldis Marchet opera una, e mela, e — £ 2 : 1

Alessio q. Fran.co [illegible] di Decima [illegible] [illegible] ne la lav: ratori [illegible], ovi 44, e — £ 2 : 13

Bernardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lavoratori ovi, e — £ 2 : 2

[illegible] [illegible] [illegible] paga — £ 1 : 1

Batta Haus, et suoi [illegible] [illegible] — £ 7 : 14

Capretto uno [illegible] Decima [illegible] [illegible] di Decima [illegible] [illegible] e che [illegible] lavoratori [illegible] [illegible] da la terra.

Pramsero

[illegible] del q. Zuanne [illegible] in [illegible] [illegible], et Bernardo [illegible] [illegible] Baviena — £ 6 : 13

[illegible] [illegible] Balduat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] paga [illegible] [illegible] — £ 1 : 12

[illegible] [illegible] Decima [illegible] mezo, [illegible] [illegible] [illegible] cioè Ant.o ovi 44.

[illegible] [illegible] da la terra, e — £ 2 : 15

[illegible] dei q. Domenego [illegible] paga — £ 2 : 10

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dello [illegible] — £ — : 2

~ In Lugaro ~

Una de q. Vidal di Firenze ... castello pagano
  due terzi di ... — 6 — 2 3
Pezzo ... pagano — 6 — .12
... opera una e — 3 — .12
Bastian de q. Domenego di ... opera una et mezza
  ... — 7
... Blallierijs pagano ... e — 12 .9
Paulo ... sopra ... — 7 4 20
Valentin de q. Tone ... una
Domenego del ... Christina 7 4 15
... pagano ... 7 . 13
... 7 . 2
... Domenego ... uno, e — 7 2 16
Fran.co et Bort.o ... — 7 4 16

~ In a ... ~

... della Chiesa; con...
  ... e la strada.
... con un ...
Valentin Bensia de q. Paulo ... — 7 3 2

[illegible]

31

Fore dei d.ti Amoros Indiuav et Zuanne di Bacon — 6

Minici. Frerca della Fornasa paga a d.to in loc di
gallot di Dogna all'anno — 7, 15 . 10

Se nota parte di Montagna di Monte aridaleon ca
con altro porcioni delli S.ri miei Consorti, e Conte
Montagna aridacali con la decidecima parte de d.o
Conte di Monte impetrata dal S.r Gabriel Scar
... in Valerio ... della ... di Zonett

Crampero

Feudi di Dominico di Zoppinello ... 14 ... Auena
una due spalle, e — 1 . 6 . 11

Feudi di Gio. ... in sagano d. ...
Feudi di Luca ... — . 6 8 7
Feudi di Zuanni pagano d. ... — 2 . 1 6 8 4

Diago ... paga ... Fracca ... di ...
... xi.

Ser.mo e Domenego di ... pagano ... xii, et
spalla una.

Biasio, e Filippo Germani di Bavzi pagano di ...
... xix e spalla una.

Borgio detto Pavia, qual confina con la via publica
un Fonco del. Frar. Bivino, et noi ined. da due
bande.

Entrano fuori della città quivi diremo

Zanetto di Pagna paga da [illegible] balla una, e — Z 10 : 68

Bernardo Banzer paga d'affitto palle doi e — Z 6 : 4

M.ro Domenego Bichus paga in loco di aio o di Zuiad di
Fanio a Legaro — Z — : 14

Giacomo di Zuad Raccius — Z — . 4 . 30

Antonio Lesson con suoi Nevodi paga d'affitto quello
Uino con li XV. balla una, Falli 2 — Z 1 : 11

Zuanne Cenio e suoi consorti pagano di [illegible] uno con li
... mattio

Geff.mo q.m Giacomo Barti paga di fitto ... Romeo
Beneviino Pauna turo, e — Z 2 : 18

Un braiazzo di c.a un campo ... con v.a a due bande le
vie publiche, et serra ... [illegible]

Affitti, et quelli nella Villa di Bottegna
di nostro Patrimonio

Zuad Antonio Zuani palle due — Z 2 : 68

Zuanne

Zuanne, e Martin del q.m Iosef dei Meneis . paga +	£	2 : 16 6
Domenico di Daniel Vin con li Melo . paga + Gallina	£	1 : 18 10
Zuanne, e Frelli Segni	£	1 : 9 4
Tomas del q.m Daniel . paga di fito Galline 2 e	£	1 : —
Iulian del q.m Giac.o di Bastian Molinar	£	— : 3 4
Bernardin et Pau fratelli del q.m Ant.o	£	1 : 3 : 10
Fraterna di Zuanne e di Ant. Martin di Bregna Vin Bulli .. paga . .	£	2 : 16 8
Giacomo Franco	£	— : 10
Iosef del q.m Tomas Medico	£	— : 20

Pramper

... del q.m Giacomo di Pan	£	— : [illegible]

Pietro, e Zuan del q.m ... paga di ... [illegible] ... uno ... 2 .

– In Fistilla –

In ... con edifici, et una casetta ... anni non ... con vina con la Strada publica con ... di ... della Villa, et ... ai Bevorlo, con questa ... di ... in ogni tempo i ... de tali beni, che non

sono

...rio comprese nell'inventario antiene, et che non
...ono della giurisditione nostra.
Non vedendo altri feudi di alcuna sorte, ne anco per
investiatione &c.

Adi 26 Aprile.

...ti, et Sec. sig.ri Prioribus. ...ra ...feudi in rassetta
veduta ...presentato nel presente ...
... Bartolomeo ... Gio: Antonio di Rampeloro
nome suo, et delli ... Bernardo, et Vicenzo suoi fratelli
... et ... nomi ancor delli sig.ri ... e ...
... suoi ... sig.ri ... quarto
... con ... che possedono ... ...
... del Castello di ... ...
... ... cioè
d'ogni anni quattro uno ... altre parti ... li
sig.ri suoi consorti; ... che possedono della metà della
giurisdittione civile e criminale del castello di
... ... parimente ...
... quarta parte, cioè d'ogni quattro anni uno ...
=pettando

e altre parti di d.o Aletto alli eg.li suoi consorti, e co
e l'altra metà di tal giurisditione concedono detti S.ri
Gio: Antonio Fratelli, et Desti; come hauemo in
uista delle loro Inuest.re nelle Rag.ni delli S.ri
Abbati di Cremona con nemo in presta metà al
casuato, che era del sig.r Gio: Batta de quibus Abbati
concesso a d.o S.r Gio: Antonio, come nell'Inuestitura
del presente Magistrato 22 Genaro 1652 —
Si notificano i beni feudali da loro ottenuti come
in d.a Scrittura et uedute ancora l'Inuest.e del
detto Mag.to 1634: 7 Aprile et 1652: 22 Genaro,
con l'altre scritte con esse presentate di ogni
Sanno stim.to che detti S.ri Gio: Antonio Fratelli
e Desti Crampelli possano continuar a goder
et essercitar dette giurisditioni loro et
beni feudali in tutto, et per tutto, come in
dette Inuestiture quali si hanno qui
tutte [illegible] per [illegible] senza
pregiuditio alcuno delle [illegible] ragioni
e così [illegible] mandiamo [illegible] annotarsi et
et

[illegible]

Domenico Beneamente

Piero [illegible]

Luise Pisani [illegible]

Provved.[ri] s.[a] li Feudi

Ventura Olivieri

P. Reg.[ro] ai Feudi

DOMINICUS CONTARENUS DEI GRA DUX VENETIAR. etc.

Universis et singulis Rectoribus, Magistratibus, Presidentibus, Officialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patriae Fori Julij et Successoribus significamus. Come havendo li Provveditori Nostri sopra li Feudi con l'auttorità che tengano dalla Sig.ria Nra et del Senato inteso l'humile, et riverente instanza del Dottor Gio. Battista [illegible] come Proc. delli eccell.ti [illegible] et Gio. Antonio fratelli di Prampergo q. Giulio, e del ted. Giulio loro Nepote [illegible] q. fedel Christoffolo fu loro fratello, dimandante riverentemente per nome delli sopradetti che essendo passato ad altra vita il fedel [illegible] loro fratello, [illegible]

respettive

respectiue sen'a descendenti, restano per dis positione delli
Leggi feudali deuoluti in loro li carratti di Giurisditione,
beni, et ragioni feudali che godeua esercitaua et aspetta
uano a detto q.m feo, sic come a suoi Agnati
che pero supplicano [illegible] che se gli sij concessa la
renouatiua Inuestitura di detti carratti di Giurisditione
beni, et ragion feudali ch'erano del sudetto q.m Feo Vic.o
in tutto, et per tutto come nelle [illegible] inuestiture, et
a fine in quello [illegible]
Offerendosi di prestare il debito giuramento di fedeltà, et
[illegible] tutti i carichi, et oblighi, che a questi feudi,
et a fedeli [illegible] s'aspettano. Et hauendo essi [illegible]
Nostri osseruato quanto si deue in tal materia, et oltreacio
le [illegible] Auocati Nostri Fiscali, et
Consultori in Iure, con la uisione delle scritture a tal effetto
presentate hanno stimata giusta et ragioneuole l'ins-
tanza sopradetta. Et pero col tenor della presenti, et con
ogni miglior modo hanno rinouato, confirmato, et di nouo
[illegible] inuestiti li sudetti fedeli Nostri, [illegible] et [illegible]
fratelli, et Giulio loro Nepote tutti di Pran[illegible] deuot.

issimi Vasalli, et feudatarij Nostri nelli Carratti delli
Castelli, et Giurisditioni di Prampero, et Ruvistagno con
tutte le loro pertinentie et attioni et ragioni feudale
honori emolumenti et utilità con la giurisditione civi-
le et Criminale, come godeva il sudetto fedel q.m Vicenzo
suo fratello et Pro respettive in tutto et per tutto confor-
me all'investitura concessali dal sudetto Magistrato n.ro
s.a li Feudi l'anno 1606 8 luglio della quale s'habbi intie-
ra relatione, et perche il sopradetto Dottor Gio. Battista
Beltrame come Procurator espresso delli sudetti fedeli Pie-
ro et Gio. Antonio fratelli, et Giulio loro Nepote tutti di
Prampero ha genuflesso avanti di Noi et nelle n.re mani
prestato il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto
espresso alla presenza de quattro Nostri Consiglieri, de' capi
di 40 et delli Proveditori sopra li feudi, giusta la publica
ordinatione restando caduno d'essi obligati a tutti quelli
carichi, et oblighi feudali, et militari a quali sono tenuti
i buoni, et fedeli vasalli. Però habbiamo commandato che
gli sia fatto il presente documento de investitura renova-
tiva et confirmativa, qual vogliamo che sij et intendi

sempre senza pregiuditio delle publiche ragioni et di cadaun' altra Persona. Mandantes de premissis hoc publicum con-fici documentum bullaq. nra plumbea pendente muniri. Quare mandamus vobis ut supra omnia in ea contenta observetis et ab omnibus inviolabiliter observari, exe-cutioni mandari faciatis ... registrari, publicari, presentantiq. restitui faciatis.
Dat. in Nro Ducali Palatio die 4: Mes. Aprilis Ind.is decimaquarta. M.D.C.LXI.

Girolamo Pisani
Pol. Ant.o Nero
Franc.o Vendramin
} Proved.i s.ri Feudi

Ill.mi et Ecc.mi S.S.ri Proved.i s.ri Feudi.

L'anno 1639 7 Aprile fu concessa dal presente Ecc.mo Mag.to la renovatione Invest.a a Noi ... m. Fed. Gulo di Prampero, con ser nome nostro come dell'Sr. Vicenzo nro fratello, e de altri nostri ...

1

e ouuaspalle in quella nom. stri e li Castelli di Prampero e Ragistagno con tutte le loro pertin. entrate beni et ragioni feudali, conosc. emolum. diritti et rilita con la Giurisditione Civile et Criminale in tutto et per tutto conforme a d.e Investiture dell'anno 1648: 5 luglio, alle quali s'a.ti relationi et hora per la morte in mo Xbre 1659 seguita a morte di detto sig.r Vic.o senza descendenti, per la dispositione delle leggi feudali si devolvono in noi Horatio e Gio: Antonio suoi fratelli, et Giulio sopradetto suo Nepote li carati di Giurisditione et beni e ragioni feudali che godeva, esercitava et aspettavano a detto q.m Fedel Vicenzo come piu prossimi agnati. Però humilmente supplichiamo VV.re EE. concederci la rinovatione investitura di detti carati di Giurisd.e beni e ragioni feudali di detto q.m Fedel Vicenzo loro fratello e zio respettivamente in tutto et per tutto come nelle sodette narrate Investiture, offerendoci prestare il debito giuram. di fedeltà, et adempire tutti li carichi et oblighi che ad esso feudo et a fedel vassallo aspettano. Gratie

1660: 4 febraro.

Supplica presentata nel magistrato ecc.mo dei feudi

per l'Ecc.te Dno: Gio: Batta: Beltrame per nome de li fedeli Ovatio, e Gio: Antonio fratelli di Frampsero per receuer renouatiua Inuestitura. S

Segue il giuram.to di fedeltà S

Adì 6 Aprile 1661 S

Io Gio: Batta: Beltrame Dottor come Proc.r et per nome de li fedeli Ovatio, e Gio: Antonio fratelli di Frampsero q.m fedel Giulio, et del fed. Giulio loro Nepote q. fed. [illegible] giuro, et affermo per li santi Euangelij di Dio che saranno sempre fedeli a V.ra Serenità, et al Serenissimo Dominio ne mai in Cons.o aggiuto o fatto saranno contro l'honore, et stato della persona sua anzi intendendo che alcuni uolessero esserli contra di manifestarlo, opporsi et impedir di tutto suo potere e di conservar il feudo beni et ragioni feudali mantenendoli ad honore et buon stato di V.ra Ser.tà et del Serenissimo Dominio, et per recuperar le cose perdute prestaranno contra ciascheduno ogni aggiuto, con la persona col conseglio et con l'hauere come anco le mand.te [illegible] i suoi [illegible] et prontamente [illegible] al

debito del Vassallaggio, prestandole tutti quei servitij, a quali sono tenuti i fedeli Vassalli secondo la dispositione et consuetudine feudale, et specialmente secondo le leggi et ordini di esso Serenissimo Dominio 1586 13 Xbre et 1587 29 maggio. Et in occasione d'aperta guerra senza aspettar di esser chiamati offeriranno prontamente secondo la publica volontà et per essecutione delle sudette leggi il debito servitio, et ossequio per l'honore e stato di V.ra Ser.tà et del Serenissimo Dominio con ogni ardor di spirito.

Tom.co Tiepolo Sep.

[illegible]

[illegible]

1662. A dì 3 Marzo.

Presentaz., e Intimaz. nel Mag.co Pat.mo de' Feudi come nell'altro segnato del presente giorno. —

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE